

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E DELL'ALTO LARIO E LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO****TRA**

**L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario**, con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, Cod. fisc. e P.IVA 00988090148, rappresentata dal Direttore Amministrativo Carlo Maria Iacomino, nato a Milano il 29.05.1960, in esecuzione della Deliberazione n.228 del 28.04.2016

**E**

**L'Associazione Disturbi Alimentari (ADA)** sede di Sondrio Codice Fiscale 93025990149 iscritta al Registro regionale del volontariato della Regione Lombardia numero SO-93, rappresentata dal Presidente pro-tempore della Sezione di Sondrio Giacomo Sertori (di seguito per brevità denominata Associazione)

**Premesso che:**

- con la legge 11.8.1991 n. 266 "Legge-quadro sul volontariato" lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo proponendosi di promuovere lo sviluppo - salvaguardandone l'autonomia e favorirne l'apporto originale - per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e degli altri Enti Locali;
- la Regione Lombardia, in osservanza a quanto stabilito dalla suddetta legge 266/91, ha promulgato la Legge regionale n. 1 del 14/02/2008 "Testo Unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso";
- le predette leggi prevedono che:
  - le organizzazioni di volontariato possono svolgere le attività di strutture proprie o nell'ambito di strutture pubbliche;
  - tra le organizzazioni di volontariato e gli Enti Pubblici possono essere stipulate convenzioni che regolano i reciproci rapporti di collaborazione, nonché le modalità di svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività di volontariato;
- che l'Associazione opera all'interno dei Presidi Ospedalieri Aziendali ponendo a disposizione gratuita degli ammalati e dei loro famigliari il sostegno di volontari qualificati;
- si ritiene con il presente atto di regolare le modalità di tale collaborazione;

**tutto ciò premesso**  
**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 OGGETTO**

L'Associazione di volontariato si impegna a prestare a titolo gratuito la propria collaborazione secondo le finalità stabilite dal proprio statuto e comunica i nominativi degli operatori volontari all'Azienda.

**ART. 2 ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE**

L'azione dell'Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con quelle del personale dell'Azienda e non potrà mai configurarsi come supplenza dell'attività del personale stesso. Al fine di realizzare al meglio l'integrazione, i volontari dell'Associazione saranno disponibili a partecipare a riunioni di reparto con il personale sanitario, per ricevere segnalazioni e discutere i problemi dei pazienti, per approfondire aspetti tecnici assistenziali, per concordare le modalità di migliore coordinamento dell'attività di reparto. In particolare la collaborazione ad attività socializzanti o riabilitative avverrà sotto la vigilanza del personale e la responsabilità del Direttore dell'Unità Operativa e dell'Infermiere coordinatore.

L'Associazione si impegna a realizzare in proprio attività formative per i volontari. E' disponibile a collaborare gratuitamente alle attività formative del Corso di laurea in infermieristica, presentando le tematiche inerenti finalità e attività del volontariato socio-sanitario.

**ART.3 IDENTIFICAZIONE OPERATORI VOLONTARI**

L'Azienda rilascia apposito tesserino di riconoscimento, da rendere visibile durante l'attività svolta, agli operatori volontari e comunica l'elenco degli stessi alla Direzione Medica di Presidio Ospedaliero.

**ART.4 SALUTE E SICUREZZA**

L'Azienda si impegna a fornire tutte le informazioni sui rischi presenti, con le relative valutazioni, e sulle misure di prevenzione e protezione. Dette informazioni saranno riportate in specifica documentazione. A tal proposito la Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, prima dell'inizio dell'attività degli operatori, comunica all'Associazione di volontariato le date concordate con il Servizio del Medico Competente dell'Azienda.

**ART. 5 UTILIZZO SPAZI**

L'Azienda pone a disposizione dei volontari, all'interno dei Presidi Ospedalieri, apposito spazio per le esigenze associative. Saranno pure disponibili, a richiesta dell'Associazione, sale conferenze idonee allo svolgimento di attività di formazione per nuovi volontari e volontari in attività.

**ART. 6 ACCESSO AI REPARTI**

Ai volontari sarà consentito l'ingresso nei reparti in orari concordati con l'Unità operativa di riferimento e compatibili con le esigenze del servizio.

**ART. 7 ASSICURAZIONE**

I volontari godranno di copertura assicurativa, come previsto dalla vigente normativa, in particolare dell'art. 4 - comma 6 - del Testo unico sul volontariato L.R. n. 1 del 14/2/2008. L'onere sarà così ripartito: per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'ASST Valtellina e Alto Lario;

per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento della loro attività, a carico dell'Associazione, che dovrà trasmetterne copia all'Azienda.

#### **ART. 8 VIGILANZA**

Le parti si impegnano a verificare, in uno spirito di collaborazione e reciproca comprensione, la corretta applicazione della presente convenzione, con un particolare riferimento a quegli aspetti che riguardano il servizio ai pazienti e il coordinamento dell'attività. Eventuali inadempienze verranno contestate dai rispettivi responsabili ai responsabili della controparte e non dovranno essere oggetto di discussioni personali tra volontari e membri del personale sanitario. Potrà essere costituita una commissione mista incaricata di valutare l'andamento della collaborazione anche in periodiche riunioni con volontari, operatori e responsabili.

#### **ART. 9 PRIVACY**

Nell'esecuzione del presente atto, ogni singola parte potrà prendere conoscenza di dati "sensibili" gestiti e custoditi dalla controparte quale titolare degli stessi, pertanto la parte che riceve i suddetti dati si impegna a gestirli e custodirli in ottemperanza al D.Lgs 196/03 e ad adottare le misure minime di sicurezza previste. La sottoscrizione della presente convenzione comporta l'assunzione della nomina di responsabile del trattamento dei dati.

#### **ART. 10 CODICE DI COMPORTAMENTO**

L'Associazione di volontariato si impegna ad operare in piena conformità ai principi contenuti nel Codice Etico adottato dall'Azienda la cui versione aggiornata è disponibile e scaricabile dal sito aziendale [www.asst-val.it](http://www.asst-val.it);

#### **ART. 11 DURATA**

La presente convenzione decorre dalla *data di sottoscrizione fino al 31.12.2020* rinnovabile per concorde ed espressa volontà delle parti. E' fatta salva la facoltà, per entrambi i contraenti, di risoluzione del rapporto contrattuale purché notificata tra le parti a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di tre mesi. Qualora tuttavia, in corso di vigenza, si rendesse necessario procedere alla revisione delle specifiche condizioni operative a base della presente convenzione, si procederà alla stipula di una nuova convenzione. Potrà essere affidato alla commissione mista di cui all'art. 8 l'incarico di valutare eventuali problemi che dovessero insorgere e di cercare una composizione amichevole tra le parti.

**Sondrio, .....**

**ASSOCIAZIONE DISTURBI ALIMENTARI  
ADA**

**Il Presidente  
Sig. Giacomo Sertori**

**A.S.ST. DELLA VALTELLINA E  
DELL'ALTO LARIO**

**Il Direttore Amministrativo  
Carlo Maria Iacomino**